



19 settembre 2017

Spett.le
Consiglio Comunale di
Agliano Terme
Piazza Roma 21
14041 Agliano Terme AT

PARERE DEL REVISORE AI SENSI DEI PUNTO 1° COMMA n. 3 ART. 239
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267: IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Il sottoscritto revisore dell'Ente, a mente delle norme di cui all'oggetto, ha esaminato la proposta di delibera per gli argomenti in oggetto, relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate.

IL REVISORE DEI CONTI

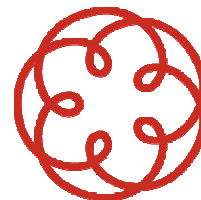
PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- la Corte dei Conti – Sezione della Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR ha fissato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D. Lgs, 175/2016 e approvato un "modello standard" dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alla deliberazione consiliare degli Enti;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (anche nel caso in cui non detenga partecipazioni – art.24 c.1), individuando quelle che devono essere alienate;

VISTI i novellati vincoli alla detenzione di partecipazioni da parte degli Enti locali, di cui all'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P., che in sintesi si ritiene di richiamare:

- a) divieto di mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) possibilità di detenere partecipazioni in società:



19 settembre 2017

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- oppure, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

che, inoltre, nell'ambito del piano di razionalizzazione, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 1, T.U.S.P.:

- * partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- * società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- * partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- * partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- * partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- * necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- * necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



19 settembre 2017

SOTTOLINEATO che per garantire una corretta applicazione delle norme sopra citate e uniformare il processo di valutazione da parte dei singoli enti la Corte dei Conti – Sezione della Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR ha fissato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D. Lgs, 175/2016 e nel contempo ha approvato un “modello standard” dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alla deliberazione consiliare degli Enti;

che il sopra citato “modello standard” compilato dall'Ente, quale allegato “A” alla proposta di deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Comune di Agliano Terme possiede una partecipazione diretta nelle società G.A.I.A. s.p.a. che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti e nella società Acquedotto Valtigione s.p.a. che gestisce il Servizio Idrico Integrato; trattandosi di servizi di interesse generale (art.4, co.2, D.Lgs.175/2016), gestiti entrambi a livello di ATO occorre mantenere le partecipazioni suddette;

RILEVATO inoltre che Comune di Agliano Terme possiede una partecipazione diretta nella società Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane s.c.a.r.l. che si occupa di formazione professionale nel settore turistico-alberghiero e di assolvimento di obbligo scolastico e che occorre mantenere detta partecipazione in quanto la società consortile è classificabile quale società mista a maggioranza pubblica operante nei servizi pubblici locali a rilevanza economica relativi all'attività formativa e di orientamento professionale, finalizzata allo sviluppo economico e sociale del territorio. La società suddetta svolge un'attività che risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e assolve all'obbligo scolastico.

PRESO ATTO che la partecipazione del Comune nella Società Consortile “GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' Società Cooperativa a responsabilità limitata”, con n. 1 azione posseduta, al momento non è ancora rilevante, perché la società, costituitasi in data 13 luglio 2016 alla data del 23 Settembre 2016 non era ancora operativa;

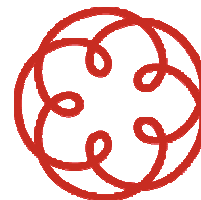
PRESO ATTO inoltre che il Comune di Agliano Terme deteneva alla data del 23 Settembre 2016 una partecipazione indiretta nelle società “Servizi Idrici Astigiano Monferrato s.c.a.r.l.” – siglabile S.I.A.M. scarl, partecipata nella misura del 25% del Capitale dalla Società Acquedotto Valtigione s.p.a. e nella società GE.S.S.TER. S.r.l., partecipata dal Consorzio C.I.S.A.-Asti Sud, ma non essendo né la Società Acquedotto Valtigione s.p.a., né il Consorzio C.I.S.A. Asti Sud due società o organismi controllati da questo Comune, le Società suddette **non** sono oggetto della presente ricognizione, come indicato dalla Corte dei Conti nelle linee di indirizzo emanate per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 175/2016;

ACCERTATO il processo di analisi e valutazione svoltosi nell'Ente, sia in relazione alla verifica analitica delle singole partecipazioni, sia in relazione all'analisi critica delle stesse, sia in termini di principi generali di efficienza, di razionalità, di riduzione della spesa pubblica e di adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati, nonché di rispetto dei vincoli posti dalla normativa sopra individuata;

VISTO che sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 è stato espresso parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in merito alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'Art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213;

**STUDIO PROFESSIONALE AIASSA
DOTTORI COMMERCIALISTI**

Via Piazzzi n. 58 – 10129 Torino
P.za Dante n. 34 – 14022 Castelnuevo don Bosco (AT)
Piazza Italia n. 1 – 10046 Poirino (TO)
Tel. + 39 011 9927006/011 9927663
Mob. 335 1202288 - Fax. +39 011 9927663



19 settembre 2017

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 175/2016, dando atto che appare corretto il mantenimento della partecipazione del Comune nelle Società G.A.I.A. s.p.a., Acquedotto Valtiglione s.p.a. e Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane s.c.a.r.l., che nella suddetta rilevazione non rileva la partecipazione del Comune nella Società Consortile "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' Società Cooperativa a responsabilità limitata" in quanto alla data suddetta detta società, costituitasi in data 13 luglio 2016, non era ancora operativa e neppure le partecipazioni indirette nelle Società S.I.A.M. scarl e GE.S.S.TER. S.r.l., in quanto il Comune di Agliano Terme non ha il controllo né sulla società Acquedotto Valtiglione s.p.a., né sul Consorzio C.I.S.A. Asti Sud, che sono soci di dette società.

IL REVISORE
(Aiassa Dott. Gian Carlo)